



# COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

**MM No. 1158** del 22 ottobre 2014

**riguardante la modifica del Regolamento per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (RRER) del 6 novembre 1989 – aumento tassa per le economie domestiche**

Onorevole signor Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,

nel MM No. 1138 accompagnante il Preventivo 2014, il Municipio aveva dichiarato la sua intenzione di valutare la possibilità di un adeguamento verso l'alto delle tasse causali al fine di rallentare, per quanto possibile, l'evoluzione negativa dei conti.

Un aggiornamento dei contributi causali, affinché venga rispettato il principio della copertura dei costi, è stato auspicato anche dalla Commissione della gestione nel suo rapporto sul messaggio municipale concernente la definizione del moltiplicatore di imposta 2014.

Si è pertanto eseguita un'analisi dell'attuale situazione delle tasse causali sulla base della quale il Municipio ha potuto determinare alcuni adeguamenti verso l'alto.

Se per le altre tasse causali riviste è stata sufficiente una modifica della relativa ordinanza con seguente pubblicazione, nel caso della tassa sui rifiuti per le economie domestiche è necessario procedere dapprima con un adeguamento dei limiti nell'articolo di riferimento del RRER. Le altre classi tariffali (stabilimenti, uffici, esercizi pubblici, ecc.) non vengono toccate nel regolamento in quanto la forchetta attuale consente ancora margini di manovra per mezzo dell'ordinanza municipale.

L'art. 18 del RRER del 6 novembre 1989, rimasto invariato fino ad oggi, sancisce che la tassa annua per i privati è fissata da un minimo di Fr. 30 ad un massimo di Fr. 100. Viene inoltre specificato, nel cpv. 3, che quale elemento di computo il Municipio prende in considerazione il costo complessivo del servizio.

L'ammontare annuo della tassa, rivisto l'ultima volta nel 2006, è definito in Fr. 100 nell'art. 1 dell'ordinanza concernente il prelievo delle tasse per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti del 7 giugno 1993. Per questa ragione un aumento deve potersi fondare su un adeguamento della base legale in senso formale.

Dall'analisi della situazione attuale (dati 2013), è emerso che il grado di copertura dei costi del servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è pari al 71%.

Un aumento della tassa per i privati a Fr. 150, ammontare che l'Esecutivo intende fissare tramite ordinanza previa approvazione della modifica di regolamento, produrrebbe un maggior introito, rispetto ai dati a consuntivo 2013, di circa Fr. 38'000 e una copertura dei costi pari all'86%.

Un risultato questo che più rispetta il principio della copertura dei costi secondo cui vi deve essere una corrispondenza tra l'ammontare dei costi sostenuti dall'ente pubblico e il gettito globale delle tasse causali. Come inoltre specificato nel citato cpv. 3 dell'art. 18, *“per la determinazione della tassa il Municipio prende in considerazione il costo complessivo del servizio”*.

Per le ragioni sopra indicate vi proponiamo la seguente modifica del RRER (del 6 novembre 1989).

NORMA VIGENTE	PROGETTO DI NUOVA NORMA
<b>TITOLO VI</b> <b>Tasse</b>	<b>TITOLO VI</b> <b>Tasse</b>
<b>Art. 18 Tasse a) privati</b> <sup>1</sup> La tassa annua di ogni unità abitativa privata è fissata da un minimo di Fr. 30.-- ad un massimo di Fr. 100.--.  <sup>2</sup> Tali importi possono essere aumentati del 50% per le residenze secondarie (case unifamiliari o appartamenti).  <sup>3</sup> Quali elementi di computo per la determinazione della tassa il Municipio prende in considerazione il costo complessivo del servizio.	<b>Art. 18 Tasse a) privati</b> <sup>1</sup> La tassa annua di ogni unità abitativa privata è fissata da un minimo di Fr. 100.-- ad un massimo di Fr. 200.--.  <sup>2</sup> Invariato.  <sup>3</sup> Invariato.

Indicare una fascia di costo più ampia nel regolamento permette al Municipio di disciplinare la materia con più flessibilità tramite ordinanza in base anche alle future evoluzioni dei costi del servizio.

Si osserva che la modifica proposta è in linea con le tasse applicate nei Comuni limitrofi, che variano da Fr. 150 a Fr. 250. Si consideri inoltre l'esclusività del servizio offerto dal nostro Comune che effettua la raccolta porta a porta anziché costringere gli utenti a recarsi in pochi ecocentri sparsi sul territorio.

Dal momento che il lodevole Consiglio comunale è chiamato ad esprimersi sulla modifica dell'art. 18, si coglie l'occasione per aggiornare i seguenti articoli, non più attuali, come segue.

NORMA VIGENTE	PROGETTO DI NUOVA NORMA
<b>TITOLO II</b> <b>Tipi di rifiuti</b>	<b>TITOLO II</b> <b>Tipi di rifiuti</b>
<b>Art. 7 Rifiuti non ammessi</b> Sono tassativamente esclusi dalla raccolta di cui all'art. 5: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali il cui allontanamento è previsto con la raccolta di rifiuti ingombranti;</li> <li>- tutti i materiali per cui è prevista una raccolta separata;</li> <li>- tutti i materiali liquidi o fortemente imbevuti, materiale pastosi, caldi, esplosivi, infiammabili, aggressivi, pericolosi per la salute e per l'ambiente, come pure neve, materiali di demolizione, calcinacci, stallatico, carogne di animali e resti di macelleria (che dovranno essere consegnati al macello comunale di Lugano), sostanze chimiche, veleni, vernici e solventi, batterie per autoveicoli, tubi al neon, medicinali scaduti (che dovranno essere consegnati presso una farmacia), pneumatici;</li> <li>- tutti i materiali non accettati dal centro regionale di trattamento e i rifiuti industriali di ogni genere e provenienza.</li> </ul>	<b>Art. 7 Rifiuti non ammessi</b> Sono tassativamente esclusi dalla raccolta di cui all'art. 5: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali il cui allontanamento è previsto con la raccolta di rifiuti ingombranti;</li> <li>- tutti i materiali per cui è prevista una raccolta separata;</li> <li>- tutti i materiali liquidi o fortemente imbevuti, materiali pastosi, caldi, esplosivi, infiammabili, aggressivi, pericolosi per la salute e per l'ambiente, come pure neve, materiali di demolizione, calcinacci, stallatico, carogne di animali e resti di macelleria, sostanze chimiche, veleni, vernici e solventi, batterie per autoveicoli, tubi al neon, medicinali, pneumatici, apparecchi o componenti elettrici ed elettronici;</li> <li>- tutti i materiali non accettati dal centro regionale di trattamento e i rifiuti industriali di ogni genere e provenienza.</li> </ul>

Le indicazioni inserite tra parentesi sono state eliminate in quanto le carogne di animali devono essere ora depositate negli appositi centri di raccolta regionali o cantonali e non al macello comunale di Lugano, che non esiste più.

I medicinali possono invece essere consegnati, oltre che in farmacia, presso il centro di Cremignone nei giorni di raccolta dei rifiuti speciali promossi dall'ACR (Azienda Cantonale Rifiuti). Si è dunque preferito non procedere con indicazioni specifiche che possano risultare incomplete o non esatte con il passare del tempo.

Si sono infine aggiunti alla lista dei rifiuti non ammessi quelli elettrici ed elettronici, non presenti nel vigente art. 7.

NORMA VIGENTE	PROGETTO DI NUOVA NORMA
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b> <b>Rimedi giuridici</b></p> <p><b>Art. 28 Ricorso</b> <i>Contro la decisione municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b> <b>Rimedi giuridici</b></p> <p><b>Art. 28 Ricorso</b> <i>Contro la decisione municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.</i></p>

Secondo i nuovi disposti della Legge cantonale sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm), in vigore dal 1 marzo 2014, la presentazione del ricorso al Consiglio di Stato è definita in 30 giorni dall'intimazione (cfr. art. 68).

Con le considerazioni che precedono, a disposizione per ogni eventuale ulteriore indicazione che dovesse rendersi necessaria in sede di dibattito, vi invitiamo a voler approvare il presente messaggio mediante l'adozione del dispositivo di decisione allegato e parte integrante del medesimo.

Con ogni ossequio.

**Per il Municipio:**

Il Sindaco:  
Antonella Meuli

La Vicesegretaria:  
Samanta Ciannanea

Sorengo, 22 ottobre 2014  
Ris. Mun. No. 428/14

## **Dispositivo di risoluzione**

(RRER)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio municipale No. 1158 del 22 ottobre 2014 riguardante la modifica del Regolamento per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (RRER) del 6 novembre 1989 – aumento  
tassa per le economie domestiche;

visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

### **D E C I D E:**

I. Il regolamento per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti del 6 novembre 1989 è così modificato:

#### **TITOLO II Tipi di rifiuti**

##### **Art. 7 Rifiuti non ammessi**

*Sono tassativamente esclusi dalla raccolta di cui all'art. 5:*

- *tutti i materiali il cui allontanamento è previsto con la raccolta di rifiuti ingombranti;*
- *tutti i materiali per cui è prevista una raccolta separata;*
- *tutti i materiali liquidi o fortemente imbevuti, materiali pastosi, caldi, esplosivi, infiammabili, aggressivi, pericolosi per la salute e per l'ambiente, come pure neve, materiali di demolizione, calcinacci, stallatico, carogne di animali e resti di macelleria, sostanze chimiche, veleni, vernici e solventi, batterie per autoveicoli, tubi al neon, medicinali, pneumatici, apparecchi o componenti elettrici ed elettronici;*
- *tutti i materiali non accettati dal centro regionale di trattamento e i rifiuti industriali di ogni genere e provenienza.*

#### **TITOLO VI Tasse**

##### **Art. 18 Tasse a) privati**

*<sup>1</sup>La tassa annua di ogni unità abitativa privata è fissata da un minimo di Fr. 100.-- ad un massimo di Fr. 200.--.*

#### **TITOLO VII Rimedi giuridici**

##### **Art. 28 Ricorso**

*Contro la decisione municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.*

## **II. Disposizione finale**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di regolamento è trasmessa al Consiglio di Stato per ratifica ed entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2015.

### **Per il Consiglio comunale**

Gli Scrutatori:

Il Presidente:

Il Segretario: